



- o) *Gas per uso non energetico*: ai sensi dell'articolo 2, par. 4, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, uso del gas naturale per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento ovvero per usi combinati ai soli fini di riduzione chimica, limitatamente all'uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e per fini non energetici.
- p) *ARERA*: l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
- q) *CSEA*: Cassa per i servizi energetici ed ambientali;
- r) *ENEA*: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Articolo 3

(Imprese a forte consumo di gas naturale)

1. Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³), e che operano nei settori di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1.

Articolo 4

(livelli di contribuzione minima)

1. Gli oneri generali del sistema del gas destinati al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione oggetto della rideterminazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese a forte consumo di gas sono la componente RE^{IG} e al componente RE^{TIG} di cui all'articolo 1.
2. I livelli di contribuzione minima alla componente RE^{IG} e RE^{TIG} da applicare a decorrere dal 1° aprile 2022, sono stabiliti come segue:
 - a) per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione agli oneri RE^{IG} e RE^{TIG} è pari al minor valore tra quello riportato nella tabella 1, in funzione dell'intensità gasivora su VAL, e il valore applicabile ai sensi della lettera b) del presente articolo:

**Classe di intensità gasivora
rispetto al VAL**

**Livello di contribuzione
rispetto alle componenti
 RE^{TIG} e RE^{IG}**
